

# **Ordinanza del DFF sulla valutazione del personale e sullo stipendio del personale dei servizi di pulizia**

**(Ordinanza DFF sul personale di pulizia)**

del 22 maggio 2002

---

*Il Dipartimento federale delle finanze,*

visti gli articoli 3 e 4 dell'ordinanza del 30 novembre 2001<sup>1</sup> sul personale dei servizi di pulizia,

*ordina:*

## **Art. 1** Campo d'applicazione

<sup>1</sup> La presente ordinanza è applicabile al personale di pulizia delle unità dell'Amministrazione federale e delle Commissioni federali arbitrali e di ricorso, secondo l'articolo 1 capoverso 1 dell'ordinanza del 3 luglio 2001<sup>2</sup> sul personale federale (OPers).

<sup>2</sup> Per quanto la presente ordinanza non preveda disciplinamenti speciali, sono applicabili le disposizioni dell'ordinanza del DFF del 6 dicembre 2001<sup>3</sup> concernente l'ordinanza sul personale federale (O-OPers).

## **Art. 2** Valutazione del personale

<sup>1</sup> Il personale di pulizia impiegato in modo regolare è soggetto alla valutazione del personale che viene effettuata ogni anno.

<sup>2</sup> Costituiscono oggetto della valutazione del personale gli obiettivi di prestazione e di comportamento convenuti.

<sup>3</sup> Le prestazioni sono valutate come segue:

- a. livello di valutazione A: soddisfa pienamente le esigenze;
- b. livello di valutazione B: soddisfa parzialmente le esigenze;
- c. livello di valutazione C: non soddisfa le esigenze.

## **Art. 3** Stipendio

<sup>1</sup> Lo stipendio iniziale del personale di pulizia ammonta a 40 000 franchi per un tasso di occupazione del 100 per cento.

<sup>2</sup> Lo stipendio massimo corrisponde all'importo massimo della classe di stipendio 1, livello di valutazione A, di cui all'articolo 36 OPers.

**RS 172.220.111.71**

<sup>1</sup> **RS 172.220.111.7**

<sup>2</sup> **RS 172.220.111.3**

<sup>3</sup> **RS 172.220.111.31**

<sup>3</sup> Lo stipendio ai sensi dei capoversi 1 e 2 è aumentato di volta in volta della compensazione del rincaro.

**Art. 4** Evoluzione dello stipendio

<sup>1</sup> Lo stipendio del personale di pulizia impiegato in modo regolare viene adeguato ogni anno in funzione dei risultati della valutazione del personale fino allo stipendio massimo di cui all'articolo 3 capoverso 2 come segue:

- a. livello di valutazione A: aumento di 750 franchi;
- b. livello di valutazione B: aumento di 300 franchi;
- c. livello di valutazione C: nessun aumento.

<sup>2</sup> Lo stipendio del personale di pulizia impiegato in modo irregolare è aumentato di 750 franchi fino allo stipendio massimo per ogni anno effettivamente compiuto.

**Art. 5** Previdenza professionale

Il personale di pulizia è assicurato obbligatoriamente presso la Cassa pensioni della Confederazione contro le conseguenze economiche di invalidità, vecchiaia e decesso, sempre che siano adempiute le condizioni previste.

**Art. 6** Disposizioni transitorie

<sup>1</sup> Per il personale di pulizia assunto prima del 30 giugno 1990:

- a. i diritti alle rendite secondo l'articolo 18c del regolamento del 12 gennaio 1973 sul personale addetto alla pulizia nella versione del 15 dicembre 1976<sup>4</sup> rimangono garantiti;
- b. le prestazioni d'invalidità corrispondono alle prestazioni di vecchiaia;
- c. le prestazioni per i superstiti sono determinate secondo le disposizioni dell'ordinanza del 24 agosto 1994<sup>5</sup> concernente la Cassa pensioni della Confederazione (Statuti della CPC);
- d. gli anni di servizio contano come anni di contribuzione ai sensi degli articoli 43 e 45 degli Statuti della CPC.

<sup>2</sup> Le rendite in corso rimangono invariate.

<sup>3</sup> Le disposizioni transitorie di cui al capoverso 1 si applicano fino al momento del passaggio nella Cassa pensioni della Confederazione PUBBLICA.

<sup>4</sup> Per il personale di pulizia impiegato in modo regolare, che nel corso dell'anno 2002 ha ricevuto un aumento di stipendio giusta l'ordinanza del DFF del 6 aprile 1990<sup>6</sup>, l'aumento viene calcolato proporzionalmente con effetto al 1° gennaio 2003.

<sup>4</sup> Non pubblicata nella RU.

<sup>5</sup> RS 172.222.1

<sup>6</sup> Non pubblicata nella RU.

<sup>5</sup> Se supera lo stipendio massimo di cui all'articolo 3 capoverso 2, lo stipendio non viene più aumentato secondo l'articolo 4 e neppure adeguato al rincaro. La compensazione del rincaro viene nuovamente versata non appena lo stipendio non supera più lo stipendio massimo secondo l'articolo 3 capoverso 2.

**Art. 7** Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del DFF del 6 aprile 1990<sup>7</sup> per il personale del servizio di pulizia dell'Amministrazione generale della Confederazione è abrogata.

**Art. 8** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2002.

22 maggio 2002

Dipartimento federale delle finanze:

Kaspar Villiger

3470

<sup>7</sup> Non pubblicata nella RU.